



COMUNE DI GINOSA

(Prov. TARANTO)

REGOLAMENTO TARI

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO
- Art. 2 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
- Art. 3 - RIFIUTO SOLIDO URBANO E RIFIUTO SPECIALE
- Art. 4 - SOGGETTO ATTIVO
- Art. 5 - SOGGETTO PASSIVO
- Art. 6 - PRESUPPOSTO OGGETTIVO
- Art. 7 - DEFINIZIONI
- Art. 8 - LOCALI ESCLUSI DAL TRIBUTO
- Art. 9 - DEFINIZIONE DI AREE IMPONIBILI
- Art. 10 - AREE ESCLUSE DAL TRIBUTO
- Art. 11 - DECORRENZA DEL TRIBUTO
- Art. 12 - VINCOLO DI SOLIDARIETA'
- Art. 13 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE

CAPO II

COSTI DEL SERVIZIO E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

- Art. 14 - PIANO FINANZIARIO
- Art. 15 - COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA
- Art. 16 - COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA

CAPO III

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

- Art. 17 - CATEGORIE DI CONTRIBUENZA
- Art. 18 - UTENZE DOMESTICHE
- Art. 19 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE
- Art. 20 - CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
- Art. 21 - UTENZE NON DOMESTICHE
- Art. 22 - CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
- Art. 23 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE
- Art. 24 - AREE DI PERTINENZA DI UTENZE NON DOMESTICHE
- Art. 25 - APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

CAPO IV
DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE
ESENZIONI

- Art. 26 - ISTANZA PER RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI
- Art. 27 – RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO
- Art. 28 – RIDUZIONI PER MINORE PRODUZIONE DI RIFIUTI
- Art. 29 - CRITERI PER LE AGEVOLAZIONI TARI
- Art. 30 - RIDUZIONI PER RACCOLTA E CONFERIMENTO ALLA STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE E PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
- Art. 31 – RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO
- Art. 32 - RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI
- Art. 33 - RIDUZIONI PER LOCALI ED AREE CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI
- Art. 33 bis – RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

CAPO V
DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO E TRIBUTO PROVINCIALE

- Art. 34 - TRIBUTO GIORNALIERO
- Art. 35 - APPLICAZIONE DEL TRIBUTO GIORNALIERO IN CASO DI OCCUPAZIONI ABUSIVE
- Art. 36 - TRIBUTO PROVINCIALE

CAPO VI
DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

- Art. 37 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE
- Art. 38 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
- Art. 39 - TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO
- Art. 40 - VERSAMENTO DEL TRIBUTO
- Art. 41 - DILAZIONI DI PAGAMENTO E RATEAZIONI
- Art. 42 - RIMBORSI
- Art. 43 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE
- Art. 44 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

CAPO VII
ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

Art. 45 - ACCERTAMENTI

Art. 46 - SANZIONI

Art. 47 - CONTENZIOSO

Art. 48 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

CAPO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 49 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

Art. 50 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. Per la copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI), da applicare secondo quanto disposto dall'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.
2. Il predetto prelievo, di natura tributaria, è finalizzato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto dei criteri fissati dal presente regolamento.
3. La definizione e classificazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs n. 152/2006 (codice ambientale) come modificato dal D.Lgs 116/2020 e successive integrazioni e modificazioni.
4. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della legge n. 147/2013.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti, statuita dall'art. 1,

commi 639 e seguenti della legge n. 147/2013, e la Delibera ARERA del 18 Gennaio 2022 N. 15/2022/R/rif. che approva il Testo Unico per la Regolazione della qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani (TQRIF).

2. Il presente regolamento fissa i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:
 - a) definire i coefficienti e i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
 - b) classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
 - c) esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni e agevolazioni previste dal legislatore.

Art. 3

RIFIUTO SOLIDO URBANO - RIFIUTO SPECIALE – SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta porta a porta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 183 comma 1 b-ter) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

- b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqües del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ;
- c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del presente comma.

La definizione di rifiuti urbani è rilevante ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché ai fini delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;

- 3. I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;
- 4. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con

altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

5. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;

- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117.
 - d-bis) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.
6. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani (art.183 comma 1 lettera b-ter);
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani (art.183 comma 1 lettera b-ter);
 - e) i rifiuti da attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani (art.183 comma 1 lettera b-ter);

- f) i rifiuti da attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani (art.183 comma 1 lettera b-ter);
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi, delle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani (art.183 comma 1 lettera b-ter);
- i) i veicoli fuori uso.

Art. 4

SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 5

SOGGETTO PASSIVO

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica e giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all' art. 183, comma 1, lettera b-

ter) del D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i , come individuati all'articolo 3, comma 2.

2. In caso di immobili concessi in locazione od in comodato, per una durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto dal titolare del diritto reale di godimento dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune, è il soggetto che gestisce i servizi comuni. I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli occupanti o detentori.
4. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica e le associazioni non riconosciute la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta, con vincolo di solidarietà tra tutti i soci.
5. Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere, B&B e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.

Art. 6

PRESUPPOSTO OGGETTIVO

1. Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso, dall'occupazione o dalla detenzione a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono considerati locali, ai fini dell'assoggettamento alla tassa sui rifiuti, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, nonché qualsiasi locale e/o costruzione stabilmente ancorata al suolo, chiuso su tre lati, a qualsiasi uso adibiti.

3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata da titolare di pubblica autorità. Per le utenze domestiche la medesima presunzione è integrata dall'acquisizione della residenza anagrafica.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.
5. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di utenze non domestiche, fatta eccezione per le aree operative.
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a) **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) **utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
- d) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 8

LOCALI ESCLUSI DAL TRIBUTO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazione diverse dal reparto di lavorazione e dei magazzini.

Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili o comunque i locali ove non vi sia di regola presenza umana;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- f) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose.
- g) I locali di cui alle categorie catastali del gruppo B, C/1-C/3, A/10, e del gruppo D, escluso la categoria D/10, privi di arredi e suppellettili, e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete e di autorizzazioni amministrative o di esercizio delle attività economiche.
- h) le superfici dei condomini di cui all'articolo 1117 del codice civile, relative alle scale e agli ingressi, purché non utilizzati in via esclusiva;

- i) solai e sottotetti non collegati da scale fisse, ascensori o montacarichi, e con altezze inferiori a m. 1,5;
- j) i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato (chiese e sagrestie);

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie e fienili;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Sono altresì esclusi dal tributo:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nel caso di locali esclusi dal tributo ai sensi dei commi a) e b) del precedente comma 3 che si trovino all'interno di fabbricati a destinazione ordinaria e quindi accatastati assieme a locali soggetti al tributo, la loro incidenza in termini di superficie da sottrarre al tributo viene calcolata in maniera

proporzionale alla superficie calpestabile, tenuto conto delle superfici convenzionali che influiscono sulla superficie catastale.

5. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
6. Le circostanze che determinano la non assoggettabilità al tributo devono essere indicate nella dichiarazione di attivazione o di variazione dell'occupazione o conduzione e debitamente riscontrate in base ad elementi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
7. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Relativamente alle utenze non domestiche, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta una riduzione della quota variabile da deliberare in sede di approvazione delle tariffe annuali.

Nella deliberazione annuale delle tariffe, L'Ente potrà differenziare o modificare tale riduzione percentuale fissa differenziandola per tipologia di attività indicando la circostanza a mezzo elenco allegato alla delibera stessa.

Per le fattispecie non riconducibili alle tipologie sopra indicate, il Comune, esaminata la documentazione prodotta dal contribuente, stabilirà la percentuale d'abbattimento applicabile alla fattispecie, che potrà essere inferiore o superiore a quella stabilita dal presente regolamento.

Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, allegando le planimetrie dettagliate e l'ulteriore documentazione utile;
- b) comunicare entro il 31 Gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

In assenza di apposita dichiarazione, corredata della necessaria documentazione, da parte del produttore dei rifiuti, non potrà essere applicato alcun abbattimento di cui al presente articolo.

Art. 9

DEFINIZIONE DI AREE IMPONIBILI

1. Sono assoggettabili alla tassa tutte le aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibite, delle utenze non domestiche a cui è applicato il tributo medesimo.

Art. 10

AREE ESCLUSE DAL TRIBUTO

1. Sono escluse dall'applicazione del tributo, oltre alle superfici scoperte in condizioni analoghe a quelle indicate al comma 5 dell'articolo 8, le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle civili abitazioni e alle aree comuni condominiali, di cui all'art. 1117 del Codice Civile, purché non utilizzate in via esclusiva.
2. Sono altresì escluse:
 - a) le aree impraticabili, non accessibili e/o intercluse da stabile recinzione;
 - b) le aree abbandonate e comunque in condizioni tali da evidenziarne il mancato utilizzo;
 - c) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - d) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di lavaggio.

Art. 11

DECORRENZA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso.
3. La cessazione nel corso dell'anno della detenzione, occupazione o possesso dei locali e delle aree, purché debitamente accertata, a seguito di dichiarazione, comporta la cessazione dell'obbligazione tributaria nonché il rimborso del tributo

eventualmente già versato a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui la dichiarazione viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione della detenzione, occupazione o possesso il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha presentato la dichiarazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal detentore, occupante o possessore subentrante.

5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal primo giorno successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 38, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della stessa. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 12

VINCOLO DI SOLIDARIETA'

1. I soggetti passivi che detengono od occupano i locali o le aree, come individuate ai precedenti articoli 6 e 9, sono tenuti al versamento del tributo con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i suddetti locali o aree.
- 2.

Art. 13

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31

dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

CAPO II

COSTI DEL SERVIZIO E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

Art. 14

PIANO FINANZIARIO

1. La tassa sui rifiuti deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e di pulizia stradale, nonché i costi del trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i costi di cui all'articolo 15 del d.Lgs. n. 36/2003. Sono esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono direttamente a proprie spese i produttori medesimi.
2. I costi annuali devono risultare dal piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, secondo i criteri e le modalità indicate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. Il Piano Finanziario è approvato dal Comune ovvero dall'autorità competente.
4. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
5. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa sui rifiuti, al netto del tributo provinciale, nel caso di gettito a consuntivo superiore ovvero inferiore al gettito preventivato. Nella determinazione dello scostamento da riportare al nuovo esercizio si

considera anche la variazione *negativa* intervenuta nei costi consuntivi di gestione rispetto a quelli preventivati.

Art. 15

COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato dalla normativa vigente, approva le tariffe sulla base del Piano Finanziario, adottando i criteri indicati nei precedenti articoli e dal richiamato D.P.R. n. 158/1999.
2. La tariffa è commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. La tariffa è altresì commisurata alla quantità e alla qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti per unità di superficie, adottando i criteri dettati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dall'articolo 1, comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013.

Art. 16

COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferita ed ai relativi costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi. La valorizzazione economica dei materiali recuperati e venduti viene sottratta dall'ammontare del corrispettivo riconosciuto al gestore del servizio.

CAPO III

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

Art. 17

CATEGORIE DI CONTRIBUENZA

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158
2. Le categorie di contribuenza sono quelle individuate nel D.P.R. n. 158/1999.
3. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal D.P.R. n. 158/1999, sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
4. Le categorie di utenza non domestica sono determinate sulla base delle certificazioni rilasciate dagli organi competenti per l'autorizzazione all'esercizio di attività. Il comune si riserva di verificare la documentazione prodotta dall'utente, nonché l'effettiva destinazione d'uso dei locali e delle aree.
5. Per le utenze non domestiche la tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio; sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia di uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione.

Art. 18

UTENZE DOMESTICHE

1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali depositi, soffitte, solai, cantine, garage, ecc.

2. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti fabbricati, sia al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali.
3. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dai successivi art. 37 e 38, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate periodicamente dall'ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
4. Nel caso di 2 o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo.
5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, nonché per quelle occupate da non residenti o da residenti all'estero ovvero tenute a disposizione dai residenti per propri usi e per quelli dei familiari, il numero degli occupanti si presume pari a tre. Le utenze domestiche possono chiedere l'aggiornamento del numero dei componenti dichiarando la composizione del nucleo familiare dell'abitazione di residenza. L'aggiornamento decorre dalla data di presentazione della richiesta, debitamente accertata. Resta ferma la possibilità di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza o da altra banca dati ministeriale.
6. Sono esclusi dal computo degli occupanti, limitatamente al periodo di non occupazione dei locali, purché venga presentata apposita istanza corredata da certificazione o documentazione idonea che provi la circostanza:
 - i soggetti, regolarmente iscritti nelle liste anagrafiche del Comune di Ginosa, che abbiano un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio, per un periodo di durata superiore a sei mesi;
 - il soggetto sia una persona anziana/disabile, collocata in casa di riposo a seguito di ricovero permanente.

7. La decorrenza della variazione alla composizione del nucleo familiare di cui al comma 6 decorre dalla data di presentazione della relativa istanza.
8. Qualora da risultanze di controlli, effettuati anche a fini diversi dall'applicazione della tariffa, emerga un numero superiore di occupanti l'alloggio, verrà applicata la tariffa corrispondente.

Art. 19

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare, l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.

Art. 20

CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è rapportata alla superficie di ogni categoria di dette utenze, come individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, sulla scorta del numero dei componenti il nucleo familiare, corretta con uno specifico coefficiente di adattamento.
2. La quota variabile della tariffa è rapportata alla quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche, in relazione alle predette categorie di utenze, opportunamente corretta con specifici coefficienti.
3. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione, anche se appartenenti a nuclei anagraficamente distinti.

Art. 21

UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività con o senza scopo di lucro.
2. La tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie dei predetti immobili, applicando opportuni coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto.

Art. 22

CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee come da **allegato B**, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.
2. Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tariffa è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto.
3. In particolare, vengono assunte le categorie previste dal D.P.R. n. 158/1999, a cui vengono applicati i corrispondenti coefficienti potenziali di produzione del rifiuto.
4. Per ulteriori categorie di utenze non previste dal D.P.R. n. 158/1999 verranno assunti coefficienti acquisiti a seguito di monitoraggi eseguiti sul territorio.
5. La quota variabile della tariffa delle utenze è calcolata in rapporto alla quantità di rifiuti prodotta, attribuita alle diverse tipologie di attività, applicando un opportuno coefficiente di adattamento.

Art. 23

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU) ovvero ai fini del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011.
2. Per i locali la superficie calpestabile è misurata sul filo interno dei muri, esclusi i pilastri. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezze inferiore a 1,50 mt. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'Albo Professionale, o da misurazione diretta a seguito di sopralluogo.
3. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, fino a 0,50 metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori vanno arrotondate per eccesso.
4. Ai soli fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, in assenza della superficie calpestabile, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

5. Dal 1° gennaio dell'anno successivo alla emanazione dell'apposito provvedimento previsto dall'articolo 1, comma 645, della legge n. 147/2013, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
6. Per le unità immobiliari a cui è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'art. 19, comma 10, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010 e s.m.i., il tributo è altresì calcolato a titolo di acconto, salvo successivo conguaglio.
7. Per le unità immobiliari a destinazione speciale (categorie catastali del gruppo D ed E), la superficie imponibile è comunque quella calpestabile.

Art. 24

AREE DI PERTINENZA DI UTENZE NON DOMESTICHE

1. Al fine di individuare le aree di pertinenza di fabbricati detenuti da utenze non domestiche, si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito allo stesso, assoggettando al tributo la parte operativa.
2. Alle aree ed ai locali di pertinenza, viene applicata la tariffa vigente per la classe di appartenenza dell'insediamento principale.

Art. 25

APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Come previsto al comma 656 dell'art. 1, della legge n. 147/2013 il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, qualora tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni.
2. Sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche la tariffa è ridotta del 30%, per la quota fissa e variabile, per le utenze poste a una distanza superiore a 2 km dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE ESENZIONI

Art. 26

ISTANZA PER RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI

1. Le riduzioni tariffarie, le agevolazioni e le esenzioni si applicano a seguito di dichiarazione iniziale ovvero, in mancanza, a seguito di presentazione di istanza da redigersi sull'apposito modulo messo a disposizione dal Comune c/o lo Sportello Fisico ed anche sul Sito Internet del Comune di Ginosa, completa della

documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse.

2. L'applicazione della riduzione, agevolazione o esenzione verrà concessa solo a seguito dell'avvenuta positiva valutazione della documentazione necessaria da parte dell'ufficio competente.

Art. 27

RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. Ai sensi del comma 659 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 la tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sotto indicata:

- a) Nessuna riduzione per le abitazioni con unico occupante;
- b) 30% della quota variabile per abitazioni per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, tenute a disposizione da soggetti residenti nel Comune di Ginosa che già assolvono al pagamento del tributo sulla abitazione principale, limitatamente ad una sola unità immobiliare;
- c) 15% della quota variabile per abitazioni, per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, tenute a disposizione da soggetti con nucleo familiare superiore a 2 occupanti, non residenti nel Comune di Ginosa, limitatamente ad una sola unità immobiliare;
- d) 30% per abitazioni occupate da soggetti, iscritti AIRE con residenza originaria nel Comune di Ginosa, che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) 30% della quota fissa e variabile per tutti i fabbricati ubicati nelle aree rurali.

La tariffa si applica con la riduzione del 30%, nella parte fissa e/o nella parte variabile, per le utenze non domestiche con attività economica di tipo stagionale oppure ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 180 giorni nell'anno solare.

La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al comma precedente risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione nella misura del 10% della quota fissa e variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro i termini previsti al successivo Art. 38, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.

È altresì ridotta al 33,33% la tassa dovuta dai cittadini italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, limitatamente ad una unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, non ceduta in locazione o in comodato.

Art. 28

RIDUZIONI PER MINORE PRODUZIONE DI RIFIUTI

1. Sono riconosciute riduzioni tariffarie in relazione ai seguenti criteri:

- a) le utenze domestiche: conferimento dei rifiuti recuperabili direttamente ai Stazioni Ecologiche Attrezzate e compostaggio domestico, secondo quanto previsto nel successivo art. 30;
- b) alla quantità di rifiuti urbani che le utenze non domestiche dimostrano di aver avviato direttamente al recupero con ditte autorizzate secondo quanto previsto nel successivo art. 31.

Art. 29

CRITERI PER LE AGEVOLAZIONI TARI

1. Il Consiglio comunale, in occasione dell'approvazione delle tariffe annuali, può deliberare agevolazioni, sotto forma di riduzioni o esenzioni, secondo i criteri previsti nel presente articolo.
2. Le agevolazioni sono applicate in relazione ai seguenti criteri:
 - a) famiglie (utenze domestiche) che versano in condizioni di disagio sociale ed economico valutato in relazione all'ISEE;
 - b) riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale nei confronti di associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività, di interesse collettivo, istituzionalmente svolta;
 - c) esenzione totale per 365 giorni per i soggetti che attivano per la prima volta una nuova attività economica anche a mezzo di trasferimento di sede in una particolare zona del territorio.
 - d) Riconoscimento di azioni virtuose da parte di cittadini o operatori economici nel rispetto del contenimento delle emissioni e della riduzione del costo della raccolta rifiuti
 - e) Abbattimento parziale in considerazione della maggiore incidenza del peso delle tariffe su alcune categorie produttive
3. In relazione all'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2, l'esenzione totale può essere applicata unicamente per locali ed aree delle fondazioni e/o associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione.
4. Le utenze non domestiche che, presentando apposito progetto con relazione descrittiva, dimostrano di aver posto in essere attività di prevenzione nella produzione di rifiuti e una oggettiva riduzione delle quantità conferite, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa. La riduzione verrà

concessa con provvedimento del Comune, nel limite massimo del 20% della parte variabile, commisurandola alla quantità di rifiuti non prodotti.

5. Le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, possono sottoporre al Comune un progetto di cessione a titolo gratuito, diretta o indiretta, di tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale. Il Comune, valutato il progetto, con proprio provvedimento potrà riconoscere un coefficiente di riduzione della parte variabile della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione, nella misura massima del 20%.
6. I provvedimenti del Comune di cui ai commi 5 e 6 stabiliscono la percentuale di riduzione, la decorrenza e l'eventuale termine di durata dell'agevolazione. La riduzione è di norma riconosciuta a congruaglio.
7. Nella deliberazione tariffaria potranno essere definiti ulteriori criteri, limiti e disposizioni operative relative alle agevolazioni di cui ai commi precedenti.
8. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico.
9. In particolare la tariffa è ridotta nella misura stabilita nella delibera tariffaria per le associazioni e le fondazioni che occupano locali o impianti di proprietà comunale, sulla base di idoneo titolo, per esercitarvi attività culturali, sociali, sportive o ricreative senza fine di lucro.
10. La copertura finanziaria delle agevolazioni può essere garantita con le risorse della TARI ovvero, in alternativa, attraverso specifiche autorizzazioni di spesa

a carico del bilancio facendo ricorso, in tale ultimo caso, a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

Art. 30

RIDUZIONI PER RACCOLTA E CONFERIMENTO ALLA STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche che conferiscono direttamente il rifiuto recuperabile in maniera differenziata presso la Stazione ecologica attrezzata e/o Eco-compattatori, è riconosciuta una riduzione della tariffa calcolata sulla base delle quantità di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente, anche a mezzo di valore virtuale, da applicare per opzione in riduzione dall'ammontare del tributo. Le modalità di attuazione della riduzione verranno disciplinate con apposito provvedimento che fissa criteri e le remunerazioni delle azioni virtuose.
2. In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 50% della quota variabile della tariffa.
3. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi saranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di in capienza, o attribuite sotto forma di bonus e/o attribuzione di moneta virtuale e/o complementare.

ART. 31

RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di

riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 30% della quota variabile.
4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
5. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

Art. 32

RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

Per le superfici delle utenze non domestiche in cui si abbia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali, sono applicate le riduzioni da deliberare in sede di approvazione delle tariffe annuali.

Art. 33

RIDUZIONI PER LOCALI ED AREE CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. I locali e le aree in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, non sono assoggettati al tributo purché il soggetto passivo (utenza non domestica) dimostri l'avvenuto avvio allo smaltimento in conformità alla normativa vigente.
2. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti speciali e urbani, e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano questi ultimi, l'intera superficie tassabile è ridotta, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione, comprovante la produzione di detti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti in materia, nella misura percentuale del 30%.
3. In assenza di richiesta da parte del produttore dei rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.
4. Per fruire della riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella Dichiarazione di attivazione del servizio Tari il ramo di attività, la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, allegare le Planimetrie dettagliate ed

anche altra documentazione utile. Entro il 31 Gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento bisogna comunicare i quantitativi di rifiuti prodotti, distinti per Codice CER, allegando la documentazione attestante il ritiro da parte di Aziende abilitate allo smaltimento.

Art. 33 bis

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 30/04 dell'anno successivo a quello di

competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, con decorrenza immediata. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.

4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio

pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

CAPO V

DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO

ART. 34

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 120 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale, riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell'anno (365), maggiorando il risultato del 100%.
5. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa nella misura intera annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone da di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il

pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
9. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone, ai fini della riscossione del tributo giornaliero, laddove il servizio è affidato all'esterno, il gestore collaborerà col Comune secondo le modalità concordate col gestore medesimo.
10. Gli utenti titolari di assegnazione di posto fisso per l'esercizio dell'attività itinerante nei mercati comunali corrispondono il tributo sulla base delle giornate programmate.
11. Per particolari manifestazioni (fieristiche, culturali, propagandistiche, sportive, ludiche e simili) che si svolgono in locali pubblici o privati o su aree pubbliche o private o aree private di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, il Comune può definire con il soggetto organizzatore della manifestazione un addebito unico nei confronti del soggetto organizzatore medesimo applicando, a fronte di attività economiche diverse, la tariffa corrispondente all'attività prevalente considerando tale quella che occupa la superficie maggiore previa dichiarazione dello stesso organizzatore.
12. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

Art. 35

APPLICAZIONE DEL TRIBUTO GIORNALIERO

IN CASO DI OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. In caso di occupazione abusiva, in occasione della contestazione per violazione del canone di cui all'art.1 comma 816 legge 27 dicembre 2019 n.160, il tributo giornaliero è recuperato contestualmente a sanzioni, interessi ed accessori, applicando le norme in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni, previste per il tributo annuale, in quanto compatibili.

Art. 36

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.
3. Al Comune spetta la commissione per la riscossione prevista dal medesimo articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992.

CAPO VI

DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

Art. 37

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dal titolare del diritto di proprietà o usufrutto della famiglia nel caso di residenti e non residenti;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge ovvero dal presidente/rappresentante;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Per i soggetti che detengono i locali in locazione o in uso gratuito la dichiarazione deve essere presentata dal locatario o comodatario. In assenza di ottemperanza alla dichiarazione o versamento da parte dei soggetti di cui al presente comma, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dal proprietario, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.

Art. 38

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione iniziale deve essere presentata entro 90 giorni solari dall'inizio dell'occupazione, variazione o cessazione dell'utenza, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'Art. 6 della Delibera ARERA n. 15 del 18/01/2022 (TQRIF).
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione di variazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. In caso di cessazione, nel corso dell'anno, di tutte le occupazioni o detenzioni o possesso dei locali ed aree sul territorio comunale, deve essere presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo dal giorno successivo alla sua presentazione.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, corredata di documento di riconoscimento, permesso di soggiorno in corso di validità e tessera sanitaria, tutti fronte retro, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti e non residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - b) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistente, il numero dell'interno;
 - c) i dati catastali dei locali e delle aree ed i relativi proprietari;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso;
- d) i dati catastali dei locali e delle aree ed i relativi proprietari;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali oppure spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta elettronica o posta elettronica certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Il tempo di risposta alla richiesta di attivazione del servizio è pari a 30 giorni lavorativi.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

8. Il contribuente può presentare all'Ufficio Tributi del Comune, nelle forme previste per la presentazione della Dichiarazione Tari di cui all'Art. 38, una richiesta di informazione, un reclamo scritto od una richiesta di rettifica dell'importo previsto nell'avviso bonario di pagamento. In riferimento alle richieste di informazioni o reclamo, il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.

In riferimento alle richieste di rettifica degli importi addebitati, il tempo di risposta motivata è pari a 60 giorni lavorativi.

Art. 39

TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO

1. La TARI è versata in autoliquidazione dal contribuente in n° 4 rate alle seguenti scadenze:

- 1° rata entro il 31/05 dell'anno di competenza;
- 2° rata entro il 31/07 dell'anno di competenza;
- 3° rata entro il 05/10 dell'anno di competenza;
- 4° rata entro il 05/12 dell'anno di competenza.

È facoltà del contribuente effettuare il pagamento in unica soluzione entro il termine stabilito per la prima rata e comunque entro il 30 giugno di ciascun anno.

2. La Giunta Comunale può stabilire il differimento ovvero la proroga dei termini di versamento, in presenza di circostanze debitamente e analiticamente motivate ove ciò risulti necessario al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

3. Il Comune provvede, anche per posta semplice, ad inviare ai contribuenti un avviso bonario di pagamento contenente la quantificazione della tassa dovuta ed il tributo provinciale, relativamente agli immobili occupati ed utilizzati nel Comune, con annessi modelli di pagamento precompilati con le relative scadenze. Gli avvisi sono inviati considerando le dichiarazioni già presentate e gli avvisi di accertamento emessi. Gli avvisi potranno essere inviati anche con modalità telematiche, tramite PEC o mail, o con il sistema del PAGOPA. In caso di mancato invio o mancata ricezione dell'avviso restano ferme le scadenze di pagamento indicate al comma 1.

4. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. Il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica, tramite lo Sportello Telematico Linkmate attivo 24 ore su 24, 365 giorni all'anno previa Registrazione o può ritirarli presso l'Ufficio Tributi del Comune.

5. In caso di mancato versamento entro i termini di cui al comma 1 si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs 471/1997 ed interessi legali.

Art. 40

VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, bollettino di conto corrente postale ovvero altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

Art. 41

DILAZIONI DI PAGAMENTO E RATEAZIONI

1. Gli avvisi bonari di pagamento di cui all'Art. 39 possono essere ulteriormente rateizzati, su richiesta del contribuente, alle seguenti condizioni:
essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico o idrico; per i contribuenti che a parità di presupposto imponibile, ricevono un incremento dell'importo Tari superiore al 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni precedenti. La scadenza delle ulteriori date non può

superare la scadenza ordinaria successiva. La rata di pagamento minima è pari a 50,00 Euro.

2. La dilazione/rateazione degli avvisi di accertamento esecutivi può essere concessa alle condizioni previste dal vigente regolamento comunale per la gestione delle entrate.

Il contribuente, a seguito della ricezione dell'avviso di accertamento, può chiedere la rateizzazione dell'importo dovuto secondo le seguenti modalità

In particolare l'ente concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute, con imputazione degli interessi al tasso legale, fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:

- fino a € 200,00 massimo quattro rate;
- da € 200,01 a € 500,00 fino a 6 rate mensili;
- da € 500,01 a € 1.000,00 fino a 12 rate mensili;
- da € 1.000,01 a € 2.000,00 fino a 18 rate mensili;
- da € 2.000,01 a € 3.000,00 fino a 24 rate mensili;
- da € 3.000,01 a € 4.000,00 fino a 36 rate mensili
- da € 4.000,01 a € 8.000,00 fino a 48 rate mensili
- oltre € 8.000,00 fino a 60 rate mensili.
- La rata di pagamento minima è pari a € 50,00. L'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di ricevimento del provvedimento di ripartizione/dilazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso legale vigente. Le rate nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
- Il mancato pagamento anche di una sola rata, a cui è riconducibile anche il ritardo nel pagamento superiore a 10 giorni, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'obbligo di pagamento entro 30 giorni in unica

soluzione del debito residuo. Qualora ciò non avvenga l'ufficio può procedere alla escussione della eventuale garanzia prestata.

- Nei casi di decadenza dal beneficio di cui al presente articolo non è ammessa ulteriore dilazione.
 - La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata e documentata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.
3. La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.

Art. 42

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centoventi giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza. Il rimborso può essere accreditato in detrazione nel primo documento di riscossione utile, come conguaglio compensativo.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 43

SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a €. 12,00 per anno d'imposta.
2. Il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 25,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 44

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. La Giunta Comunale nomina il responsabile per tutti gli adempimenti e la gestione completa delle procedure inerenti la tassa rifiuti. Al responsabile sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.

CAPO VII

ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

Art. 45

ACCERTAMENTI

1. L'ufficio competente provvede a svolgere le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.
2. Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n. 212/2000 avente ad oggetto "Statuto dei diritti del contribuente".
3. La richiesta di nuova residenza anagrafica o cambio di abitazione, nonché la presentazione delle SCIA o rilascio di nuova autorizzazione/licenza, anche a seguito di subingresso, può assumere valore di prova ai fini dell'accertamento della omessa dichiarazione ai fini della tassa rifiuti ed omesso versamento.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 691 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c) del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, il Comune può, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI; con apposita delibera il Consiglio Comunale può esercitare la facoltà di cui presente comma, indicando le funzioni di riscossione e/o accertamento affidate al gestore. In tal caso i rispettivi poteri del Comune in materia di accertamento e/o riscossione disciplinati dal presente Regolamento sono attribuiti al soggetto affidatario.

Art. 46

SANZIONI

1. In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano la tassa sui rifiuti ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste ai commi da 694 a 701 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013.

In particolare:

- a) In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
- b) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
- c) In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- d) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
- e) Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

- f) Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 47

CONTENZIOSO

1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal regolamento delle entrate vigente.

Art. 48

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo disciplinato dal presente regolamento sono trattati nel rispetto del Reg. UE n. 679/2016.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 49

CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 50

ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2023.

ALLEGATO A

«Allegato L -*quater* - Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b -ter), punto 2).

<i>Frazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>EER</i>
<i>RIFIUTI ORGANICI</i>	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	<i>200108</i>
	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	<i>200201</i>
	<i>Rifiuti dei mercati</i>	<i>200302</i>
<i>CARTA E CARTONE</i>	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	<i>150101</i>
	<i>Carta e cartone</i>	<i>200101</i>
<i>PLASTICA</i>	<i>Imballaggi in plastica</i>	<i>150102</i>
	<i>Plastica</i>	<i>200139</i>
<i>LEGNO</i>	<i>Imballaggi in legno</i>	<i>150103</i>
	<i>Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*</i>	<i>200138</i>
<i>METALLO</i>	<i>Imballaggi metallici</i>	<i>150104</i>
	<i>Metallo</i>	<i>200140</i>
<i>IMBALLAGGI COMPOSITI</i>	<i>Imballaggi materiali compositi</i>	<i>150105</i>
<i>MULTIMATERIALE</i>	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	<i>150106</i>
<i>VETRO</i>	<i>Imballaggi in vetro</i>	<i>150107</i>
	<i>Vetro</i>	<i>200102</i>
<i>TESSILE</i>	<i>Imballaggi in materia tessile</i>	<i>150109</i>
	<i>Abbigliamento</i>	<i>200110</i>
	<i>Prodotti tessili</i>	<i>200111</i>
<i>TONER</i>	<i>Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*</i>	<i>080318</i>
<i>INGOMBRANTI</i>	<i>Rifiuti ingombranti</i>	<i>200307</i>
<i>VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE</i>	<i>Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127</i>	<i>200128</i>
<i>DETERGENTI</i>	<i>Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*</i>	<i>200130</i>
<i>ALTRI RIFIUTI</i>	<i>Altri rifiuti non biodegradabili</i>	<i>200203</i>
<i>RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIALI</i>	<i>Rifiuti urbani indifferenziati</i>	<i>200301</i>

ALLEGATO B

1.	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2.	Cinematografi e teatri.
3.	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4.	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5.	Stabilimenti balneari.
6.	Esposizioni, autosaloni.
7.	Alberghi con ristorante.
8.	Alberghi senza ristorante.
9.	Case di cura e riposo.
10.	Ospedali.
11.	Uffici, agenzie, studi professionali.
12.	Banche ed istituti di credito.
13.	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14.	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15.	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16.	Banchi di mercato beni durevoli.
17.	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18.	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19.	Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20.	Attività artigianali di produzione beni specifici.
21.	Attività industriali con capannoni di produzione
22.	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
23.	Mense, birrerie, hamburgerie.
24.	Bar, caffè, pasticceria.
25.	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26.	Plurilicenze alimentari e/o miste.
27.	Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
28.	Ipermercati di generi misti.
29.	Banchi di mercato generi alimentari
30.	Discoteche, night club.